



Donne bleviane che lavano i panni al pontile di Blevio (CO).



Bandiera e stemma della Società femminile di mutuo soccorso ed istruzione di Blevio (CO).

ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO (A.I.S.M.S.)

Frazione Varano, 38/a - 60129 Ancona - Tel./Fax: 071 2320689

Cellulare: 339 6349950 - E-mail: aisms.italia@libero.it



**ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE SOCIETÀ
DI MUTUO SOCCORSO (A.I.S.M.S.)**

Fondata il 17 novembre 2012

MUTUO SOCCORSO

*una grande eredità del passato,
un forte radicamento nel presente
e uno sguardo attento verso il futuro*



MUTUO SOCCORSO

*una grande eredità del passato, un forte radicamento nel presente
e uno sguardo attento verso il futuro*

A cura dell'A.I.S.M.S.

(Associazione Italiana delle Società di Mutuo Soccorso)

INDICE

PRESENTAZIONE	pag. 7
L'A.I.S.M.S. (Associazione Italiana delle Società di Mutuo Soccorso)	
• Finalità statutarie	pag. 10
• Elenco delle Società di mutuo soccorso e delle Associazioni mutualistiche aderenti	pag. 13
• Struttura organizzativa	pag. 20
LINEAMENTI STORICO-SOCIALI DEL MUTUO SOCCORSO	
• Le radici del Mutuo Soccorso	pag. 24
• L'evoluzione storica del fenomeno mutualistico	pag. 25
• La disciplina giuridica di riferimento	pag. 26
RUOLO E FUNZIONE DEL MUTUO SOCCORSO NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA	pag. 29
LEGGE QUADRO DEL TERZO SETTORE	pag. 31
CONCLUSIONI	pag. 37
UN EVENTO STRAORDINARIO	pag. 47
NOTA	pag. 49

PRESENTAZIONE

Tenendo fede agli impegni assunti con i soci e con l'obiettivo di concretizzare programmi che siano in linea con gli scopi sociali della nostra Associazione, i Quadri Dirigenti dell'A.I.S.M.S. hanno deciso di realizzare il presente opuscolo, che ha lo scopo di far conoscere la nostra realtà e tracciare i lineamenti storico-sociali del Mutuo Soccorso.

La pubblicazione non è stata ideata con la pretesa di compiere un lavoro esaustivo e articolato per il suo contenuto storico e scientifico, ma per dare un'idea dell'evoluzione nel tempo del fenomeno mutualistico, delle nuove norme di riferimento, dell'organizzazione che l'A.I.S.M.S. si è data e degli obiettivi che essa intende perseguire.

Il lavoro, realizzato a beneficio degli amministratori delle Società e delle Associazioni mutualistiche aderenti all'A.I.S.M.S., vuole essere un ulteriore passo rispetto a quelli finora compiuti per far sì che, attraverso un nuovo intervento sulla legge 3818/1886, le oltre 1100 Società e Associazioni di mutuo soccorso ancora operanti nel nostro Paese possano ricevere una spinta a superare le difficoltà che le attuali norme comportano e a ritrovare la fiducia, per iniziare a percorrere con consapevolezza il cammino verso il quale i nuovi scenari legislativi e sociali le stanno indirizzando.

Lo stesso lavoro vuole essere anche da stimolo per tutto il movimento mutualistico italiano, perché sia raccolta con rinnovato impegno e passione la grande eredità del passato e sia favorito un forte radicamento del Mutuo Soccorso sul territorio, per rispondere con efficacia alle mutate esigenze

sociali del nostro Paese e far sì che, anche in un quadro politico, etico e morale poco incoraggiante come quello dell'Italia di oggi, le giovani generazioni possano ancora trovare validi motivi per guardare verso il futuro con fiducia.

Nell'accogliere con soddisfazione la positiva risposta alla nostra richiesta di un incontro con il Santo Padre, che avrà luogo sabato 20 febbraio 2016, a titolo personale e da parte degli altri membri del Consiglio direttivo, esprimo un doveroso ringraziamento ai mutualisti che hanno collaborato alla realizzazione di quest'opuscolo, ricostruendo con orgoglio le radici e i valori del Mutuo Soccorso.

Il nostro sentimento di gratitudine va anche al dr. Alessandro Nagni, dottore commercialista in Ancona, che ha messo al servizio dei nostri associati le sue competenze professionali, e alle Società e Associazioni mutualistiche (sempre più numerose) che, condividendo i nostri obiettivi, con l'adesione all'A.I.S.M.S., hanno voluto darci un segno tangibile della loro fiducia.

Il presidente
Sergio Capitoli

L'A.I.S.M.S.

(Associazione Italiana delle Società di Mutuo Soccorso)

- Finalità statutarie
- Elenco delle Società di mutuo soccorso e delle Associazioni mutualistiche aderenti
- Struttura organizzativa

Finalità statutarie

L'Associazione Italiana delle Società di Mutuo Soccorso (A.I.S.M.S.), fondata nel 2012 e omologata nel 2013, è un organismo apartitico che, senza perseguire fini di lucro, svolge attività di tutela del patrimonio storico, culturale e solidaristico delle Società e Associazioni mutualistiche a essa aderenti, nel pieno rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia di ogni singola realtà.

L'A.I.S.M.S., operando all'insegna dei principi democratici e con fedeltà creativa all'ispirazione originaria del Mutuo Soccorso, si propone inoltre di *garantire* agli Enti mutualistici a essa associati un supporto di consulenza amministrativa, legale e fiscale, per metterle nelle condizioni di svolgere al meglio la loro funzione sociale; *portare* le loro domande nelle sedi istituzionali competenti; *proporsi* come laboratorio d'idee e di esperienze, da cui far scaturire progetti e proposte concrete a favore del movimento mutualistico italiano, e *stimolare* in tutti i mutualisti d'Italia l'assunzione di nuovi compiti e la condivisione di una rinnovata passione.

La tutela degli Enti mutualistici viene pertanto esercitata dall'A.I.S.M.S. sia a favore delle "Società Speciali Tipiche" regolate dal Libro V - Titolo VI del codice civile, caratterizzate dall'esercizio in comune di un'attività economica socialmente vantaggiosa e creativa di un valore che si manifesta mediante l'erogazione di sussidi e servizi a esclusivo beneficio degli associati, in relazione al verificarsi di determinati eventi, sia in favore delle "Associazioni Non Riconosciute" (ove perseguono scopi a carattere mutualistico), disciplinate dagli artt. 36 e 38 del codice civile e inquadrate dalla dottrina nella categoria degli Enti mutualistici diversi dalle Società.

I campi d'intervento dell'A.I.S.M.S. hanno fin qui riguardato principalmente i seguenti temi:

- a. *analisi critica* della Legge di riforma 221/2012, per renderla più consona e funzionale alla ultracentenaria attività delle Società di mutuo soccorso;
- b. *confronto*, nelle sedi accademiche e istituzionali, con l'intero panorama del Mutuo Soccorso;
- c. *assistenza* alle Società e Associazioni mutualistiche a essa associate su questioni di carattere giuridico, organizzativo, gestionale, mutualistico, economico e sociale.

Il tutto nel rispetto di un calendario di lavoro annuale, che vede costantemente impegnati i vari organi sociali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze indicate dallo statuto, mediante l'apporto prestato su base volontaria, che costituisce l'essenza del mutuo soccorso.

Negli anni a venire l'A.I.S.M.S. sarà attivamente impegnata a:

- *sostenere e promuovere* la messa a punto di politiche e linee di azione efficaci per il passaggio dal welfare state al welfare community;
- *valorizzare* le Società e Associazioni di mutuo soccorso quali attori fondamentali dello sviluppo di condizioni sociali sostenibili rispetto alle risorse e capaci di generare benessere;
- *favorire* l'inclusione e *aumentare* le opportunità di miglioramento delle condizioni di vita di tutti i cittadini.

In particolare, l'A.I.S.M.S. si candida a costruire e consolidare un rapporto forte e di reciproca collaborazione

tra il mondo delle Società di mutuo soccorso e le Istituzioni attorno al tema della solidarietà, aspirando a qualificarsi come punto di riferimento al servizio delle Pubbliche Amministrazioni.

Le sue finalità operative saranno pertanto le seguenti:

- *raccogliere, interpretare e diffondere* dati indicativi delle nuove questioni emergenti nel panorama mutualistico nazionale;
- *documentare e pubblicare* buone pratiche e alimentarne la circolazione;
- *svolgere* attività di formazione e aggiornamento, capaci di sviluppare nuove competenze;
- *offrire* assistenza specialistica;
- *promuovere e alimentare* occasioni di dibattito e confronto sul tema della solidarietà;
- *sviluppare* confronto e interazione tra le parti interessate a regolarne la disciplina: organi legislativi e istituzioni centrali e periferiche.

Elenco delle Società di mutuo soccorso e delle Associazioni mutualistiche aderenti

DENOMINAZIONE SOCIALE	REGIONE	COMUNE	INDIRIZZO
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	ABRUZZO	AVEZZANO AQ	Via Trieste, 50
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	ABRUZZO	LUCO DEI MARSI AQ	Via Duca degli Abruzzi, 121
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	ABRUZZO	PESCARA	Via Piave, 61
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO "FRATELLANZA ARTIGIANA"	ABRUZZO	TERAMO	Via Del Baluardo, 65
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	ABRUZZO	VASTO CH	Vico Raffaello, 1
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DI AVIGLIANO	BASILICATA	AVIGLIANO PZ	C.so Gianturco, 95
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	BASILICATA	MONTALBANO JONICO MT	C.so Carlo Alberto, 2
ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO FRA LAVORATORI CATANZARESI	CALABRIA	CATANZARO	Vico 1° Catalano
SOCIETA' ARTISTICO-OPERAIA MUTUO SOCCORSO DI CITTANOVA	CALABRIA	CITTANOVA RC	Via D. Marvasi, 1
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	CALABRIA	POLISTENA RC	Via Milano Conte, 25
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	CALABRIA	OPPIDO MAMERTINA RC	C.so Vitt. Emanuele II, 39
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	CALABRIA	PALMI RC	Via Cesare Battisti, 39/41
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO VIBONESE	CALABRIA	VIBO VALENTIA	Via E. Gagliardi, 91

DENOMINAZIONE SOCIALE	REGIONE	COMUNE	INDIRIZZO
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE	LOMBARDIA	LAVENA PONTE TRESA VA	Piazza Matteotti, 10
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	LOMBARDIA	LUINO VA	Via XXV Aprile, 13
S.O.M.S. FRA GLI OPERAI ED AGRICOLTORI DI MELZO E COMUNI LIMITROFI	LOMBARDIA	MELZO MI	Via Ambrogio Villa, 35
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	LOMBARDIA	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA CO	Via San Rocco, 36
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	LOMBARDIA	RAMPONIO VERNA - CO	Via Aimonti, 2
S.M.S. FRA GLI OPERAI, AGRICOLTORI ED INDUSTRIALI	LOMBARDIA	SARONNO VA	Via S. Giuseppe, 23
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA I LAVORATORI DI TERNATE	LOMBARDIA	TERNATE VA	Piazza Libertà, 12
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO OPERAIA ED ARTIGIANA DI SALO'	LOMBARDIA	SALO' BS	Via San Bernardino, 26
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA OPERAI E AGRICOLTORI DELLA VALSODA	LOMBARDIA	VALSODA CO	Via Belotti, 4
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI VARESE	LOMBARDIA	VARESE	Via Rainoldi, 19
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	MARCHE	AMANDOLA MC	Via Indipendenza, 56
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO "G. BALDELLI"	MARCHE	ANCONA	Frazione Varano, 22

DENOMINAZIONE SOCIALE	REGIONE	COMUNE	INDIRIZZO
SOCIETA' CATTOLICA DI MUTUO SOCCORSO "SAN VINCENZO MARTIRE"	MARCHE	ANCONA	Frazione Varano, 38/A
SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO	MARCHE	AGUGLIANO AN	Località Castel d'Emilio Piazza Umberto I, 24
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	MARCHE	CANDELARA PU	Strada San Francesco, 5
SOCIETA' OPERAIA CASTIGNANESE	MARCHE	CASTIGNANO AP	Borgo Garibaldi, 7
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	MARCHE	CIVITANOVA MARCHE ALTA MC	Via dell'Arco, 17
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	MARCHE	CIVITANOVA MARCHE - MC	Vicolo Sforza, 8
SOCIETA' OPERAIA MARCHILE E FEMMINILE	MARCHE	COLMURANO MC	Via SS. Annunziata, 13
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO "E. NICCOLAI"	MARCHE	CORRIDONIA MC	Via Procaccini, 50
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO "G. POSSENTI"	MARCHE	CUPRA MARITTIMA AP	Via Castelfidardo, 14
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI CUPRAMONTANA	MARCHE	CUPRAMONTANA AN	Piazza IV Novembre, 7
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI FERMO	MARCHE	FERMO FM	Via Perpentini, 10
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO	MARCHE	MOIE DI MAIOLATI SPONTINI - AN	Via Del Risorgimento, 23
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	MARCHE	MONTE SAN MARTINO - MC	Via Roma, 27
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	MARCHE	MONTECAROTTO AN	Viale Forni, 11
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI MONTELABBATE	MARCHE	MONTELABBATE PU	Via Lago di Piediluco, 31

DENOMINAZIONE SOCIALE	REGIONE	COMUNE	INDIRIZZO
ALBA NOSTRA - SOCIETA' MUTUO SOCC. "G. LEOPARDI"	MARCHE	MORRO D'ALBA AN	Piazza Barcaroli, 30
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO MARITTIMA "LA FENICE"	MARCHE	NUMANA AN	Via La Fenice, 10
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	MARCHE	ORTEZZANO FM	Piazza Umberto I, 4
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO FRA OPERAI OSIMANI	MARCHE	OSIMO AN	Via Giulia, 12
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	MARCHE	PENNA SAN GIOVANNI FM	Piazza del Municipio
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO "G. GARIBALDI"	MARCHE	PORTO SAN GIORGIO FM	Via F. Gentili, 18
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO MASCHILE E FEMMINILE	MARCHE	RECANATI MC	Via Gregorio XII, 12
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	MARCHE	SAN PAOLO DI IESI - AN	Piazza Del Comune, 16
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI TORRE DI PALME	MARCHE	TORRE DI PALME FM	Via Piave, 10
SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO E D'ISTRUZIONE FRA GLI OPERAI DI INTRA	PIEMONTE	VERBANIA INTRA VB	Via De Bonis, 36
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI AGRICOLTORI E GLI OPERAI	PIEMONTE	CARBONARA SCRIVIA AL	Via Domenico Carbone, 5
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO FRA LAVORATORI "JOLANDA"	PUGLIA	ARADEO LE	Via Martiri della Libertà, 69
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO "ROMA INTANGIBILE"	PUGLIA	BISCEGLIE BA	Via Giovanni Bovio, 53
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	PUGLIA	BITETTO BA	Piazza Aldo Moro, 8/9

DENOMINAZIONE SOCIALE	REGIONE	COMUNE	INDIRIZZO
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	PUGLIA	CRISPIANO TA	Via Vittorio Emanuele, 54
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO ONLUS	PUGLIA	FASANO BR	Via Pepe, 15
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO "AMELIO TRUSOLINO"	PUGLIA	FRANCAVILLA FONTANA - BR	Piazza Umberto I, 31
ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO DEGLI OPERAI DI GALATINA	PUGLIA	GALATINA LE	Via Umberto I, 34
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO - ENTE MORALE	PUGLIA	LECCE	C.so Vittorio Emanuele, 56
ASSOCIAZIONE OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	PUGLIA	LOCOROTONDO BA	C.so XX Settembre, 86
SOCIETA' UNIONE OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	PUGLIA	LOCOROTONDO BA	Via Cavour, 67
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO E LAVORO	PUGLIA	MARTINA FRANCA TA	Piazza Garibaldi, 26
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO "MASSAFRA"	PUGLIA	MASSAFRA TA	C.so Italia, 17
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO "I FIGLI DEL LAVORO"	PUGLIA	MATINO LE	Via Roma, 196
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	PUGLIA	MOLFETTA BA	Via Dante, 72/74
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	PUGLIA	MONOPOLI BA	Pzza Vittorio Emanuele, 36
SOCIETA' OPERAIA ARTIGIANA	PUGLIA	MONTALBANO DI FASANO BR	Via Puccini, 13
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO "SAN RUCCO"	PUGLIA	MONTELEONE FG	Via Vittorio Emanuele, 47

DENOMINAZIONE SOCIALE	REGIONE	COMUNE	INDIRIZZO
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO "G. ZUCCARO"	PUGLIA	NARDO' LE	C.so Vittorio Emanuele, 19
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO "PRINCIPE UMBERTO"	PUGLIA	PALESE BA	C.so Vittorio Emanuele, 29
SOCIETA' OPE-ARTIGIANA DI MUTUO SOCCORSO	PUGLIA	PEZZE DI GRECO BR	Via Torquato Tasso, 19
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA LAVORATORI	PUGLIA	SAN CESARIO DI LECCE LE	Via Dante, 23
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	PUGLIA	SQUINZANO LE	Piazza Plebiscito, 10
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	PUGLIA	STATTE TA	Via Carso, 40
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO "DUCA DI GENOVA"	PUGLIA	TARANTO	Via Temenide, 56/b
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO "G. GARIBALDI"	PUGLIA	TAVIANO LE	Via Immacolata, 15
SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI ARTISTI ED OPERAI DI PERUGIA	UMBRIA	PERUGIA	Via Dei Priori, 32
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	UMBRIA	SPELLO PG	Via Garibaldi, 10
SOCIETA' GENERALE DI MUTUO SOCCORSO	VENETO	VICENZA	Corso Palladio, 176

Struttura organizzativa

Il giorno 2 giugno 2013, in Ancona, al termine dei lavori dell'assemblea generale, si sono riuniti il neo consiglio direttivo, per attribuire le cariche sociali, e il collegio dei sindaci, per la nomina del suo presidente.

Nel corso delle stesse riunioni sono state attribuite, all'unanimità, le seguenti cariche sociali dell'A.I.S.M.S. per il triennio 2013-2016:

Presidente:	Sergio Capitoli
Vicepresidente vicario:	Felice Perani
Vicepresidente sussidiario:	Donato Fanigliulo
“ “	Raffaele Lolli
Segretario/Tesoriere:	Giuseppe Lascala
Comitato di presidenza:	Sergio Capitoli Felice Perani Donato Fanigliulo Raffaele Lolli Giuseppe Lascala Ernesto Scionti Ferruccio Temporiti Francesco Ambrosio Massimiliano Nardini
Collegio dei Sindaci:	
Caramia Giovanni	Presidente
Lamberto Dondio	Sindaco effettivo
Franco De Renzis	“ “
Enrico Campisi	Sindaco supplente
Roberto Miani	“ “

Consiglio direttivo

Nome e Cognome	Regione di appartenenza
Raffaele Lolli	<i>Abruzzo</i>
Andrea Genovese	<i>Basilicata</i>
Ernesto Scionti	<i>Calabria</i>
Giuseppe Santamaria	<i>Calabria</i>
Michele Calandriello	<i>Campania</i>
Francesco Ambrosio	<i>Campania</i>
Amedeo Angelelli	<i>Emilia Romagna</i>
Massimiliano Nardini	<i>Friuli Venezia Giulia</i>
Giuliano Chiofalo	<i>Friuli Venezia Giulia</i>
Ferruccio Temporiti	<i>Lombardia</i>
Felice Perani	<i>Lombardia</i>
Sergio Capitoli	<i>Marche</i>
Eva Luciani	<i>Marche</i>
Donato Fanigliulo	<i>Puglia</i>
Giuseppe Longo	<i>Puglia</i>
Primo Tenta	<i>Umbria</i>
Nicola Sabino	<i>Veneto</i>

LINEAMENTI STORICO-SOCIALI DEL MUTUO SOCCORSO

- * Le radici del Mutuo Soccorso
- * L'evoluzione storica del fenomeno mutualistico
- * La disciplina giuridica di riferimento

Le radici del Mutuo Soccorso

Le forme di solidarietà reciproca tra le persone e la mutualità sono state diversamente interpretate, nelle varie epoche ed esperienze giuridiche, così che le stesse espressioni si sono arricchite, nel tempo, di significati nuovi.

Il Mutuo Soccorso, grazie all'art. 32 dello Statuto Albertino (1848), che riconobbe il diritto di associarsi pacificamente per ogni classe e ceto sociale, sull'esempio di analoghe iniziative adottate nei vicini paesi europei, fu il primo tentativo di far fronte ai cambiamenti della lenta ma progressiva industrializzazione e ai nuovi problemi sociali, attribuendo un ruolo fondamentale al miglioramento delle condizioni di vita della classe operaia, oltre a contribuire alla diffusione dei principi liberali e a favorire la partecipazione alla costruzione di uno Stato inesistente.

Nell'ordinamento italiano (quindi, dopo il 1861), le Società di mutuo soccorso sono comparse in concomitanza con la Rivoluzione Industriale, che in Italia si afferma soltanto a fine '800, e conseguentemente vengono regolate dalla Legge 3818 del 15 aprile 1886 (rubricata: *Costituzione legale delle Società di mutuo soccorso*), allorché artigiani e operai affrontavano un contesto sociale senza forme di assistenza e l'associazionismo era l'unico modo per costruire la rete assistenziale, per se stessi e per le proprie famiglie.

Ma se nella seconda metà del 19° secolo mancava ogni tipo d'intervento statale nel settore dell'assistenza e

previdenza sociale, le Società di mutuo soccorso hanno visto progressivamente diminuire la propria importanza e rilevanza sociale, con l'affermarsi, già agli inizi del 20° secolo, delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

L'evoluzione storica del fenomeno mutualistico

Da puntuali studi accademici condotti di recente (2013) emerge che nel 1904, secondo una statistica eseguita dal Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, le Società di mutuo soccorso esistenti erano 6535, di cui:

- a) **numero 1506** (pari al 23,7% e in numero crescente nel Sud della penisola) **Riconosciute**, con personalità giuridica acquisita per via giudiziaria con decreto, dopo la verifica (soltanto formale) dell'adempimento delle condizioni di legge;
- b) **numero 42** costituite con Regio Decreto e **dotate di Personalità Giuridica** conseguita dopo l'esperimento di un procedimento amministrativo riportante l'approvazione dello statuto sociale ed eventuali successive modificazioni, ove, con valutazione preventiva, si verificava la potenzialità economica e la piena rispondenza dei mezzi al fine;
- c) **numero 4987 Associazioni Non Riconosciute**.

La differenza di scopi, controlli e qualità di soci tra Società operaie di mutuo soccorso (1506) e Società di mutuo soccorso (42) evidenziava, già da allora, l'esistenza di due modelli di Corpi intermedi tra Stato e individuo: nelle 42 Società di mutuo soccorso, ove era stato introdotto l'istituto

delle Assicurazioni, il controllo dell'età e dello stato di salute del socio, al momento dell'ingresso, era molto severo; nei sodalizi regolati dalla legge 3818/1886 (oggi riformata) il Governo aveva invece lo scopo di agevolare l'emersione delle 1506 Soms, per arginare il fenomeno delle leghe di resistenza, senza rinunciare al controllo politico su di esse e senza negare loro la personalità giuridica.

La disciplina giuridica di riferimento

La citata Legge n. 3818 del 15 aprile 1886, modificata dall'art. 23 comma 1 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 con la riforma attuata dal Governo Monti, disciplinava originariamente il fenomeno degli Enti associativi, che potevano essere costituiti, con carattere e scopo di "mutualità" e con attribuzione della Personalità Giuridica, tra soggetti che, nel libero esercizio dell'autonomia privata, intendevano porre in essere forme di previdenza e assistenza volontarie, in casi di malattia, invalidità lavorativa temporanea o permanente, vecchiaia, e, in genere, al verificarsi di situazioni negative nella vita dei soci. In via accessoria, gli stessi Enti potevano proporsi anche scopi di carattere educativo e culturale.

A tale fenomeno, un forte impulso è stato fornito in seguito dalla nuova legislazione in materia sanitaria (*Decreto Legislativo n. 502/1992*), che ha consentito alle Società di

mutuo soccorso ben strutturate di gestire servizi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale; senza contare le nuove prospettive di utilizzo dell'istituto che si aprono al giorno d'oggi nel settore dell'assistenza privata e previdenza complementare.

Si può pertanto affermare che, a dispetto delle tradizionali funzioni previdenziali, educative e di tutela professionale, con l'attuale riforma, l'ambito naturale del Mutuo Soccorso è stato occupato dalla Mutualità sanitaria integrativa, che ha scalzato le Mutue di medie e piccole dimensioni, più vicine, come si è visto, all'originaria figura disegnata dal legislatore del 1886, come libera risposta dei lavoratori alle varie questioni sociali.

Tali Società di mutuo soccorso possono avvalersi dello schema della "Mutua Irregolare", che ha natura di "Associazione Non Riconosciuta" (Ente mutualistico diverso dalle Società).

L'individuazione della natura giuridica di dette figure e della relativa disciplina, alla luce dell'evoluzione legislativa e delle più recenti elaborazioni dogmatiche, è utile al fine di verificare se e in quale misura sia a esse applicabile la riforma del Diritto Societario, portata dai Decreti Legislativi 5 e 6 del 17 gennaio 2003.

Quale che sia la loro natura (societaria o associativa),

tutti i sodalizi mutualistici sono soggetti alle norme “non codicistiche” dettate dalla Legge n. 220/2002 sulla “Vigilanza cooperativa” e alle disposizioni sulla cancellazione dall’Albo degli Enti cooperativi, la cui istituzione è stata attuata con D. M. del 23 giugno 2004, per impedire il conseguimento di finalità speculative.

RUOLO E FUNZIONE DEL MUTUO SOCCORSO NELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA

Ogni iniziativa rivolta all’ammodernamento dello stato sociale si pone il problema di mobilitare e usare in modo razionale ed efficiente risorse aggiuntive, per far fronte a bisogni e aspettative sociali crescenti, secondo un’ottica che integra l’apporto (essenziale) delle Istituzioni Pubbliche con l’intervento privato.

La traiettoria indicata dalla riforma del Mutuo Soccorso presume quindi che le politiche del welfare siano funzionali allo scopo, attraverso l’incoraggiamento rivolto a tali privati organismi a esercitare un ruolo di primo piano all’interno del “sistema misto” di erogazioni sociali.

Il progetto di “Legge Delega per la riforma del Terzo Settore” ha il merito di aver affrontato il problema della ricostruzione del fondamento delle diverse espressioni di solidarietà sociale, definendone i confini e valorizzandone l’autonomia statutaria sotto il profilo economico e giuridico.

Per tale aspetto, va ricordato che l’art. 118 della Costituzione Repubblicana, tutelando l’iniziativa autonoma dei singoli, in base al Principio di Sussidiarietà, ha esaltato il valore dei *Corpi Intermedi* (famiglie, associazioni, ecc.) che si trovano in qualche modo tra il singolo cittadino e lo Stato e che sono in grado di svolgere una funzione sociale e di soddisfare i bisogni dei meno abbienti, soprattutto in tema di *istruzione*,

educazione, assistenza sanitaria, servizi sociali e informazione.

Si auspica fortemente che lo Stato, attraverso le politiche sociali, conservi le competenze di queste Società di ordine inferiore, sostenendole anche finanziariamente e coordinandone l'intervento tra i soggetti appartenenti alla più grande famiglia del Terzo Settore dell'economia nazionale.

LEGGE QUADRO DEL TERZO SETTORE

La Camera dei Deputati ha concluso l'esame del testo e approvato il Disegno di Legge Delega per la riforma del Terzo Settore e dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Lo stesso Disegno di Legge, composto di sette articoli, è finalizzato a operare, mediante il conferimento al Governo di apposite deleghe, una riforma complessiva degli enti privati del Terzo Settore e delle attività dirette a perseguire finalità solidaristiche e d'interesse generale.

Dalla disamina di detti articoli, che non ha certo la pretesa di essere completa ed esaustiva, cercheremo di comprendere il percorso logico seguito dal Legislatore per mettere mano alla normativa che regola l'universo tanto variegato e articolato del Terzo Settore.

L'articolo 1 individua le finalità e le linee generali dell'intervento normativo, prevedendo che il Governo adotti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare e modificare la disciplina degli enti privati del Terzo Settore e delle attività con fini solidaristici e d'interesse generale. Lo scopo che s'intende raggiungere, in attuazione del principio di sussidiarietà, è quello di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, valorizzando al

contempo il potenziale di crescita e occupazione del comparto.

In modo più specifico, le finalità alle quali è diretto l'intervento normativo sono:

- a) la revisione e l'integrazione della disciplina contenuta nel libro I, titolo II del codice civile, in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni private senza scopo di lucro, che siano o meno riconosciute come persone giuridiche (in proposito la relazione illustrativa specifica che da tale revisione sono esclusi i sindacati e i partiti politici);
- b) il riordino e il coordinamento delle altre disposizioni vigenti, comprese quelle di carattere tributario, anche mediante la redazione di un apposito testo unico recante la disciplina degli enti e delle attività del Terzo Settore;
- c) la revisione della disciplina in materia d'impresa sociale;
- d) la revisione della disciplina in tema di servizio civile nazionale.

L'articolo 2 prevede i principi e i criteri direttivi generali cui devono uniformarsi i decreti legislativi finalizzati a stabilire le forme organizzative e amministrative e le funzioni degli enti di cui all'articolo 1. Questi ultimi vengono più specificamente definiti come enti privati che, con finalità ideali e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale; in altre parole producono o scambiano beni e servizi di utilità sociale.

L'articolo 3 delega il Governo a procedere al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di attività di volontariato e di promozione sociale, con particolare riferimento alla legge quadro sul volontariato (Legge n. 266/1991) e alla legge di disciplina delle associazioni di promozione sociale (Legge n. 383/2000).

I principi e i criteri direttivi della delega riguardano:

- a) l'armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale;
- b) la promozione della cultura del volontariato tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche;
- c) la valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, con l'ampliamento delle libertà di associazione e di partecipazione alle varie organizzazioni, incluse quelle che riuniscono militari;
- d) il riconoscimento e la valorizzazione delle reti associative di secondo livello;
- e) la revisione e la promozione del sistema dei centri di servizio per il volontariato e il riordino delle modalità di riconoscimento e di controllo degli stessi;
- f) la revisione e la razionalizzazione del sistema degli osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale.

L'articolo 4 delega il Governo all'adozione di decreti legislativi di riordino della disciplina dell'impresa sociale, già oggetto di riforma con il Decreto Legislativo n. 155/2006, a sua volta attuativo della delega di cui alla Legge n. 118/2005.

L'impresa sociale non rappresenta uno specifico soggetto giuridico, ma una realtà la cui qualificazione può essere assunta da soggetti, costituiti con qualsiasi forma giuridica, che operano nei settori considerati di utilità sociale.

I settori nei quali i beni e servizi prodotti o scambiati possono essere considerati di utilità sociale sono ora i seguenti:

- assistenza sociale;
- assistenza sanitaria;
- assistenza socio-sanitaria;
- educazione, istruzione e formazione;
- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
- valorizzazione del patrimonio culturale;
- turismo sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale;
- cooperazione allo sviluppo.

Dobbiamo, a questo punto, ricordare che la nuova normativa sulle Società di mutuo soccorso (Legge n. 3818/1886, così come recentemente modificata dall'art. 23 della Legge n. 221/2012) impone a tali soggetti giuridici l'iscrizione al Registro delle Imprese, nella sezione speciale delle imprese sociali. Da tale assimilazione amministrativa non può escludersi una futura assimilazione normativa per quello che concerne il progetto di riforma oggetto della presente analisi.

L'articolo 5 reca una delega al Governo per procedere al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in tema di servizio civile nazionale, al fine d'istituire un servizio civile universale, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi.

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi cui si deve uniformare il Legislatore Delegato, al fine d'introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo Settore e di procedere al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio.

Tra i principi e i criteri direttivi indicati nella norma, si rammentano:

- l'introduzione di una nuova definizione di ente non commerciale ai fini fiscali, anche connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente;
- la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali connesse all'erogazione di risorse al Terzo Settore;

- la riforma dell'istituto del cinque per mille, anche con lo scopo di dichiarare l'utilizzo delle somme devolute con tale strumento normativo;
- la razionalizzazione dei regimi fiscali di favore riguardanti il Terzo Settore;
- l'introduzione di misure per la raccolta di capitali di rischio e, più in generale, per il finanziamento del Terzo Settore;
- l'assegnazione d'immobili pubblici inutilizzati;
- la revisione della disciplina delle O.N.L.U.S.

L'articolo 7, infine, chiarisce che, dall'attuazione delle deleghe, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dalla breve disamina suesposta, risultano del tutto evidenti l'ampiezza del progetto di revisione del Terzo Settore, le grandi opportunità che esso offre e gli ancor più elevati rischi che porta con sé, soprattutto nel caso in cui il Legislatore Delegato decidesse d'intraprendere questo percorso senza consultare chi incarna l'essenza del Terzo Settore fin da prima che la normativa ne delineasse i connotati, e cioè l'universo delle Società di mutuo soccorso italiane.

CONCLUSIONI

Il 24 maggio 1915 è la data che ha segnato l'ingresso dell'Italia nel Primo conflitto mondiale, che, come sappiamo, è stato la causa di milioni e milioni di morti e dello sconvolgimento di tante vite e ha cambiato in maniera profonda la nostra storia.

A cento anni di distanza da quel tragico evento, i tempi sono sicuramente maturi per fare dello stesso una rievocazione storica, non certo per alimentare l'odio, ma per gettare le basi di un riavvicinamento tra i popoli e creare le condizioni per lo sviluppo della cultura della solidarietà.

Giacché proprio il valore della solidarietà è stato e rimane il motivo ispiratore del movimento mutualistico italiano, non c'è occasione migliore della pubblicazione del presente opuscolo per fare una riflessione sul significato profondo del Mutuo Soccorso.

Per introdurre con semplicità il discorso su questo particolare fenomeno, ci dà una mano il professor Mordasini: studioso svizzero che, nell'accingersi a fare una ricerca storica sulla realtà mutualistica del Canton Ticino, si è posto proprio questa domanda: *Che cos'è il Mutuo Soccorso?*

La risposta che il professore si è data delinea, infatti, con grande chiarezza il contesto all'interno del quale si muove una Società di mutuo soccorso, che, nei suoi aspetti più generali, egli così riassume: unione dei deboli, solidarietà, un quadro

societario in cui i soci membri si aiutano vicendevolmente, volontarietà e assenza di fini di lucro: il che significa che, nelle Associazioni o Società aventi scopo mutualistico, nessuno degli associati si propone di conseguire un proprio arricchimento (di qualunque entità esso sia) a spese o a danno degli altri soci.

Il concetto elaborato dal professor Mordasini ben riassume lo scopo filantropico delle istituzioni mutualistiche che, quale segno distintivo, hanno scelto la stretta di mano tra due persone. Molto spesso le due mani sono raffigurate una bianca (che possiamo interpretare come l'aiuto finanziario e morale) e l'altra nera (quella degli operai che lavorano duramente e che vengono a trovarsi in una situazione che impedisce loro di lavorare).

Ma da dove nasce il Mutuo Soccorso?

La mutualità ha origini molto remote. Sia nell'età biblica, sia nell'antica Roma, sia nel Medioevo, si praticava, infatti, il reciproco soccorso. Tuttavia, la mutualità, intesa nel senso moderno del termine (e cioè come operazione mediante la quale un gruppo di persone esposte agli stessi rischi si quota per un determinato contributo, al fine di costituire un fondo dal quale attingere a favore dei soci più deboli e più sfortunati), assunse la sua odierna fisionomia solo nei primi anni dell'Ottocento in Inghilterra. E da lì, dopo avere influenzato la cultura tedesca e quella francese, nel 1848, per iniziativa di Giuseppe Mazzini, metteva timidamente le sue radici anche in Italia, dove si è sviluppata soprattutto nella

seconda metà dell'Ottocento, come strumento di solidarietà tra i ceti meno abbienti, per far fronte alle gravi carenze del nuovo Stato unitario, in tema di sanità, previdenza e istruzione.

Con la nascita dello stato sociale, e cioè con l'introduzione delle assistenze obbligatorie, la mutualità è entrata un po' in ombra, nel senso che ha perso gran parte della funzione primaria ed esclusiva che la caratterizzava, ed ha assunto, con il tempo, una funzione d'integratore sociale per alcune prestazioni e servizi che lo Stato non era in grado di offrire in maniera diffusa, passando da un ambito mutualistico a un campo marcatamente associativo, formativo, educativo e culturale, così come la legge 3818/1886 consentiva di fare.

In questi ultimi anni stiamo assistendo, però, a una diminuzione del livello di protezione che lentamente era cresciuto negli anni, e quelle vecchie Mutue, che hanno sempre saputo coniugare i valori solidaristici con interventi concreti, tornano di grande attualità, per la loro esperienza, per la loro forma organizzativa, ma anche e soprattutto per i valori che esprimono.

La riforma legislativa introdotta di recente non le agevola però in questo lavoro, poiché la stessa non rappresenta un aggiornamento delle norme esistenti, né una modernizzazione dei contenuti della vecchia legge del 1886 ma una trasformazione impropria della natura delle Società di mutuo soccorso.

L'articolo 23 del Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla Legge 221/2012, anziché prevedere un allargamento del campo d'azione, per consentire alle Società di mutuo soccorso d'intervenire anche a favore dei poveri mendicanti che diventano sempre più numerosi agli angoli delle strade, le ha trasformate in enti completamente difformi da quella che era l'idea iniziale dei Padri della legge 3818.

Le nuove norme, infatti, non tenendo conto della ratio originaria e dell'attuale realtà delle Società di mutuo soccorso, che tra l'altro era stata ben illustrata a chi aveva l'incarico di proporre le modifiche da apportare alla legge, le hanno trasformate in enti di assistenza sanitaria a sostegno dell'attuale impianto pubblico, annullando, di fatto, tutte le altre attività che in passato esse potevano svolgere.

L'obbligo esclusivo di circoscrivere l'attività delle Società di mutuo soccorso alle sole prestazioni di mutualità integrativa, escludendole da ogni altra attività di carattere sociale e culturale, sottoponendole a severi controlli e penalizzandole in caso d'inadempienza, non solo mette seriamente a repentaglio la loro esistenza, ma rischia di depauperarle irrimediabilmente. Inaccettabile, in particolare, è la fattispecie di esproprio coatto del patrimonio sociale, prevista in caso di perdita della Personalità Giuridica.

Per questo, una domanda che negli ultimi tempi tutti i mutualisti ci siamo posti è?: *C'era proprio bisogno di questa trasformazione?*

Noi crediamo proprio di no, giacché esistono in Italia, da molto tempo, enti di natura mutualistica specializzati in assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Questi enti sono le casse mutue aziendali, che gestiscono ingenti risorse economiche. Ci sono i fondi sanitari integrativi, che stanno avviando la loro attività, le cooperative di mutualità sanitaria, ecc.

Pertanto, la costituzione di un altro ente specializzato in questo tipo di assistenza non era assolutamente necessaria, soprattutto alla luce delle conseguenze che fino ad ora si sono registrate.

Questa nostra chiave di lettura, purtroppo, è avvalorata in modo inequivocabile dalle difficoltà che il movimento mutualistico sta incontrando nell'adeguarsi alla nuova normativa. Molte Società di mutuo soccorso si sono infatti imbattute e trovano ancora problemi insormontabili nell'adeguare i propri statuti e nel limitare le proprie attività a quelle previste dalla legge. Occorre pertanto vigilare affinché le Società di mutuo soccorso non rimangano inerti o non pongano in essere modifiche errate e frettolose o, peggio ancora, non decidano di trasformarsi in altro tipo di ente, perdendo anche le agevolazioni fiscali specificamente previste.

Tutti questi problemi verranno alla luce già durante l'espletamento delle prime attività di vigilanza da parte dei revisori ministeriali.

Da qui discende l'urgenza che il legislatore intervenga per correggere le forme esecutive delle norme prescritte

dall'art. 23, prevedendo due diverse fattispecie di Società di mutuo soccorso: quelle che, disponendo di adeguati mezzi e patrimoni o per libera decisione dei loro associati, intendano aderire alla mutualità integrativa volontaria, e le Società di mutuo soccorso che, per scelte e motivazioni diverse, dimensioni e consistenza dei loro assetti sociali, intendano rinunciare, senza che ciò comporti la perdita della personalità giuridica.

Considerata l'importanza e la strategicità di questo tema, e tenuto conto del gran numero di Sodalizi ancora operanti nel nostro Paese, è necessario, dunque, che sia assunta un'iniziativa ad hoc, che formi oggetto di una discussione più ampia e approfondita di quanto ha consentito di fare l'articolo 23 inserito nel decreto legge recante "Misure urgenti per la crescita del Paese".

Ci stupisce che ci sia ancora chi si ostina a viaggiare in una direzione contraria alla nostra. A questo proposito noi non abbiamo rimproveri da fare, ma ci piace qui richiamare un aforisma di Tucidide, il quale recita testualmente: "Il male non è solo di chi lo fa: è anche di chi, potendo impedire che si faccia, non lo impedisce".

E proprio perché chi aveva il dovere di tutelare e difendere le nostre realtà non l'ha fatto, dal mese di dicembre 2012 le Società di mutuo soccorso sono disciplinate da questa nuova norma, sulla cui efficienza si sono nutriti subito forti dubbi. Le resistenze delle Società di mutuo soccorso, rivolte

a tutti i soggetti che sarebbero dovuti intervenire, sono state vanificate anche dall'urgenza con cui l'Esecutivo ha fatto approvare il provvedimento, rendendo vano il loro lavoro, faticosamente compiuto fino a quel momento.

Anche gli appelli dei Coordinamenti regionali e dell'A.I.S.M.S. (Associazione Italiana delle Società di Mutuo Soccorso), costituitasi contestualmente alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale celebrata ad Ancona il 17 novembre 2012, rivolti al Consiglio dei Ministri, al presidente della Repubblica, al direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico e alle competenti commissioni di Camera e Senato sono purtroppo caduti nel vuoto.

Noi siamo però convinti che le nostre Società meritino maggiore rispetto e attenzione, anche se, in questo senso, ci sentiamo confortati dal sostegno ricevuto da numerosi parlamentari (il senatore Piccone ha presentato degli emendamenti all'articolo 23, che purtroppo non hanno potuto formare oggetto di discussione perché il Governo ha posto la fiducia sul Decreto Legge 179); gli onorevoli Giorgetti e Zanin hanno presentato due interpellanze parlamentari, con firma di numerosi altri deputati; l'onorevole Bobba, sottosegretario del Ministero del Lavoro, incaricato di stendere le linee guida per la riforma delle norme riguardanti il Terzo Settore, ci ha dato confortanti rassicurazioni nel corso dell'incontro che con lui abbiamo avuto il 23 settembre 2014 a Roma. Ci conforta infine il fatto che la Legge di riforma dei poteri locali n. 56 del 7 aprile 2014 ha creato migliori condizioni per la

nostra proposta di riesame delle nuove norme che regolano la mutualità, relegando in secondo piano altri soggetti che, in tema di welfare, non sono mai stati interlocutori naturali del governo locale.

Questa è la realtà in cui si muove oggi il movimento mutualistico. E da qui nasce spontanea un'altra domanda:

Il concetto di mutualità che il prof. Mordasini ha elaborato è ancora valido e attuale, o non lo è più?

La risposta a tale quesito ci arriva dalla grave crisi economica che stiamo vivendo. Oggi, secondo l'Istat, nel nostro Paese, oltre cinque milioni e mezzo di persone versano in condizioni di estrema povertà; tanti giovani non trovano lavoro; i pensionati hanno visto ridursi il loro assegno mensile di circa il 10 per cento negli ultimi tre anni, e coloro i quali hanno un'occupazione vivono con l'incubo di trovarsi un giorno o l'altro in mezzo alla strada.

In tale situazione, la cosa più preoccupante è che lo Stato ha difficoltà a farsi carico di questi problemi e a restituire alla sua gente un'esistenza serena e dignitosa. Questo significa che nella vita di ciascuno di noi possono esserci momenti difficili e che bisogna creare le condizioni per tendere una mano e aiutare chi è nel bisogno. Significa che altri soggetti privati, tra cui anche le nostre Società, devono concorrere con lo Stato per la soluzione di questa grave emergenza sociale.

Le Società di mutuo soccorso sono disponibili a collaborare per un passaggio il più armonioso possibile dal

welfare state al welfare community. Ci preme però rilevare quanto sia urgente che il legislatore operi un nuovo intervento sulla legge 3818/1886, per mettere le oltre 1100 Società e Associazioni mutualistiche ancora operanti nel nostro Paese nelle condizioni di contribuire al rilancio del welfare e al rafforzamento della coesione sociale, di cui oggi l'Italia ha tanto bisogno.

UN EVENTO STRAORDINARIO

In data 5 settembre 2015 l'A.I.S.M.S. ha inoltrato al Vaticano una domanda finalizzata a ottenere un'udienza privata con il Santo Padre nella giornata di sabato.

Il 6 ottobre 2015 il Prefetto della Casa Pontificia, S.E. Georg Gänswein, ci ha comunicato che la nostra richiesta è stata accolta, proponendoci la partecipazione all'udienza giubilare di sabato 30 gennaio 2016 oppure a quella di sabato 20 febbraio 2016.

Il Comitato di presidenza dell'A.I.S.M.S., riunito ad Ancona il 10 ottobre 2015, al fine di ben curare gli aspetti organizzativi legati a questo straordinario evento, cui sono invitati a partecipare tutti i mutualisti d'Italia aderenti alla nostra Associazione, ha orientato la sua scelta sulla giornata di **sabato 20 febbraio 2016**.


Ma chi è l'uomo che andremo a incontrare per chiedergli la Paterna Benedizione, quale stimolo per svolgere al meglio il nostro lavoro, che si è fatto ancora più difficile in questo particolare momento di crisi che attraversa il mondo intero?

Jorge Mario Bergoglio è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936.

Membro dei Chierici regolari della Compagnia di Gesù, è il primo Pontefice di questo ordine religioso nonché il primo proveniente dal Continente americano.

Eletto il 13 marzo 2013, a seguito delle dimissioni per motivi di salute di Benedetto XVI, si è insediato il 19 marzo 2013, imponendo a se stesso per il nuovo Ministero il nome di “Francesco”.

266° Papa della Chiesa cattolica, ha scelto come motto “**Miserando atque eligendo**”, tratto dalle omelie di San Beda il Venerabile il quale, commentando l’episodio evangelico della vocazione di San Matteo, scrive: “*Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me*” (Vide Gesù un pubblicano e siccome lo guardò con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: Seguimi).



NOTA

In copertina, oltre al logo dell’A.I.S.M.S., con al centro la stretta di mano tra due persone, che la mutualità ha scelto quale proprio segno distintivo, abbiamo voluto inserire anche una cartolina d’epoca, appartenente alla collezione privata della famiglia Cappi di Blevio, che ritrae, sullo sfondo, un barcone del lago di Como e, in basso, le donne bleviane che lavano i panni al pontile di Blevio.

Tale scelta è stata da noi operata con lo scopo di rendere omaggio a tutte le donne che, per realizzare la loro emancipazione sociale, hanno dovuto superare, nei secoli, molte resistenze e affrontare problemi spesso urgenti e gravosi. Il nostro ossequio è però rivolto, in particolare, alle socie della Società femminile di mutuo soccorso ed istruzione di Blevio (CO), che è una delle poche realtà mutualistiche per sole donne ancora attive nel nostro Paese.

Il motto riportato sulla bandiera di questo sodalizio ultra centenario “**FEDE ED AMOR CI UNISCE**” ben riassume lo scopo filantropico di tutto il movimento mutualistico italiano.